

**ACCORDO QUADRO**

tra

**Nexive S.p.A.**, con sede in Milano, via Fantoli 6/3, capitale sociale di Euro 120.000,00.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 12383760159, soggetta a direzione e coordinamento di PostNL N.V. (di seguito, "**Nexive**").

da una parte

e

COMUNE DI CREMA, con sede in CREMA, Piazza DUOMO 25, partita IVA n. 00111540191 (di seguito, il "**Cliente**"), rappresentata da ....., dotato dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente Accordo quadro.

dall'altra parte(di seguito congiuntamente definite le "**Parti**")**Premesso che:**

- A. Nexive è una società attiva nel settore della gestione dei servizi di recapito della corrispondenza, in possesso di licenza individuale per l'offerta al pubblico di singoli servizi postali non riservati rientranti nel campo di applicazione del servizio universale, rilasciata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 261/99 (la "**Licenza Individuale**"), nonché di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 261/99 (di seguito l' "**Autorizzazione Generale**").
- B. Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 261/99 e dalle Direttive Europee in materia, Nexive ha ottenuto l'estensione dell'Autorizzazione Generale all'esercizio del servizio di recapito della corrispondenza con certificazione dei tempi di consegna (di seguito l' "**Estensione dell'Autorizzazione Generale**").
- C. Il Cliente ha rilevato l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione con un operatore che effettui i servizi di recapito (1) della corrispondenza con garanzia dei tempi di consegna (Formula Certa), (2) della posta raccomandata, (3) della pubblicità diretta per corrispondenza, e (4) della corrispondenza internazionale (Formula International e Raccomandata International) unitamente ad altre attività accessorie inerenti tali servizi di recapito.

D. Alla luce della competenza, del *know-how* e dell'esperienza di Nexive, il Cliente con il presente accordo quadro ("**Accordo quadro**") intende affidare a quest'ultima, che intende accettare, lo svolgimento del Servizio di Posta Certificata (Formula Certa) e/o del Servizio di Posta Raccomandata e/o del Servizio di Pubblicità Diretta e/o del Servizio Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata International) come definiti nelle Condizioni Generali di Servizio.

E. Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

## 1. CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

1.1 Le condizioni generali disciplinanti l'erogazione, da parte di Nexive, del Servizio di Posta Certificata (Formula Certa), del Servizio di Posta Raccomandata, del Servizio di Pubblicità Diretta e del Servizio Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata International), quali contenute nel documento consultabile sul sito web di Nexive (indirizzo: <http://www.nexive.it>) e ben note al Cliente (di seguito, le "**Condizioni Generali di Servizio**"), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Servizio e le disposizioni di cui al presente Accordo quadro, queste ultime prevarranno.

## 2. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

2.1 Le premesse e gli allegati al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2.2 Nel presente Accordo quadro, ogni richiamo ad un "**Articolo**" o ad un "**Allegato**" andrà riferito, ove non diversamente specificato, rispettivamente ad un articolo o ad un allegato del presente Accordo quadro.

2.3 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente Accordo quadro, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali di Servizio.

## 3. OGGETTO

3.1 Nei termini e alle condizioni del presente Accordo quadro, così come integrato dalle Condizioni Generali di Servizio, Nexive si impegna a fornire al Cliente, anche tramite società controllate o collegate o soggetti terzi:

- (a) il Servizio di Posta Certificata (Formula Certa); e/o
- (b) il Servizio di Posta Raccomandata; e/o
- (c) il Servizio di Pubblicità Diretta; e/o
- (d) il Servizio Posta Internazionale (Formula International e Raccomandata International); e/o
- (e) eventuali servizi accessori come dettagliato nell'Allegato A.

3.2 Nexive impegna a svolgere i Servizi, anche attraverso i diversi soggetti da essa

eventualmente incaricati ai sensi del precedente Articolo 3.1, con la diligenza dell'operatore professionale del settore. Nexive si riserva la facoltà di subappaltare - nel rispetto della normativa vigente - talune prestazioni a terzi e/o, in ogni caso, di avvalersi dei requisiti e mezzi messi a disposizione dalle imprese ausiliarie facenti parte del proprio network distributivo, fermo restando che Nexive resterà l'unica responsabile nei confronti del Cliente per la corretta esecuzione dei Servizi.

3.3 Il conferimento dell'incarico di fornitura dei Servizi a Nexive non comporta il conferimento ad essa di alcun diritto di esclusiva o potere di rappresentanza da parte del Cliente

#### **4. CORRISPETTIVI**

4.1 Quale corrispettivo per l'organizzazione, la predisposizione, la gestione e la fornitura del Servizio di Posta Certificata (Formula Certa), del Servizio di Posta Raccomandata, del Servizio di Pubblicità Diretta e del Servizio Posta Internazionale (Formula International), il Cliente corrisponderà a Nexive, un compenso di ammontare calcolato sulla base di quanto indicato nell'Allegato A per ogni tipologia di servizio.

4.2 Tutti i corrispettivi si intendono comprensivi di qualsivoglia spesa od onere che Nexive dovesse sostenere in esecuzione del presente Accordo quadro.

#### **5. DURATA**

Il presente Accordo quadro avrà durata fino al 31/12/2015 e, alla scadenza, sarà automaticamente rinnovato per un periodo di un anno, e così di seguito, se non disdetto 30 giorni prima della scadenza. E' fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dal Accordo quadro, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 30 giorni da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata a.r..

#### **6. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **6.1 Dichiarazioni e Garanzie di Nexive**

Nexive dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) di disporre di tutti i poteri ed autorizzazioni necessari alla stipula del presente Accordo quadro e allo svolgimento dei Servizi;
- (b) che il presente Accordo quadro costituisce per essa obbligazione valida ed efficace e che può essere fatto valere conformemente alle condizioni dello stesso;
- (c) che, ad eccezione della Licenza Individuale, dell' Autorizzazione Generale e dell'Estensione dell' Autorizzazione Generale, non è richiesto alcun consenso o approvazione da parte di alcuna autorità statale o di altro soggetto o istituzione affinché essa possa stipulare e dare esecuzione al presente Accordo quadro.

##### **6.2. Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere segrete e non divulgare o altrimenti rendere note a terzi le informazioni fornite e ad utilizzarle esclusivamente ai fini della esecuzione del presente Accordo quadro.

Esse non saranno ritenute inadempienti agli obblighi di cui al precedente punto nel caso in cui le Informazioni dovessero risultare di pubblico dominio per ragioni a loro non

imputabili ovvero nel caso in cui la divulgazione delle notizie sia da ascrivere al comportamento di soggetti non vincolati ai sensi del presente Accordo quadro, o nel caso in cui la pubblicazione sia prevista dalla legge.

### **6.3 Tutela dei Dati Personali**

Nexive si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite ai fini della erogazione dei Servizi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

### **6.4 Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**

Qualora il Cliente, in aderenza al disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si fosse dotato di un Modello di Organizzazione e Gestione, informerà Nexive la quale si impegna al rispetto dei principi in esso contenuti.

Nexive si obbliga nell'adempimento dell'Accordo quadro e comunque nello svolgimento delle proprie attività ad osservare tutto quanto indicato nel precedente punto, consapevole che l'inosservanza di quanto sopra comporta la risoluzione ipso iure dell'Accordo quadro.

### **6.5 Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo quadro non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate.

### **6.6 Comunicazioni**

Ogni richiesta o comunicazione ai sensi del presente Accordo quadro sarà ritenuta validamente eseguita se consegnata personalmente o inviata via corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica agli indirizzi e recapiti delle parti contraenti.

## **7. ULTERIORI DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO**

### **7.1 Termini di pagamento**

In deroga all'articolo 8.2 delle Condizioni Generali di Servizio, le Parti convengono che il pagamento di ciascuna fattura emessa da Nexive ai sensi dell'articolo 8.1 delle Condizioni Generali di Servizio sarà effettuato con valuta fissa per il beneficiario entro 30 Giorni Lavorativi successivi a quello nel quale è stata emessa, restando espressamente inteso che, ai sensi dell'art. 1462 c.c., tale importo sarà dovuto dal Cliente indipendentemente da qualunque contestazione ai sensi dell'Articolo 9.2 delle Condizioni Generali di Servizio, la quale potrà essere effettuata solo successivamente all'avvenuto pagamento.

Data: \_\_\_\_\_

---

**Nexive S.p.A.**

---

**Il Cliente**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto e di accettare esplicitamente quanto previsto nelle seguenti disposizioni del presente Accordo quadro: art. 1 (Condizioni Generali di Servizio), art. 4 (corrispettivo), art. 5 (durata); nonché di aver letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Servizio: art. 4.4 (Reclami e decadenza convenzionale), art. 6 (Lettere con Destinatario al di fuori dell'Area Coperta), art. 8 (fatturazione e pagamenti) art. 11 (risoluzione e recesso), art. 12 (responsabilità di Nexive), art. 13 (riservatezza), art. 15 (forza maggiore), art. 16 (modifiche), art. 18 (legge applicabile) e art. 19 (foro competente).

---

**Il Cliente**